

RIFLESSIONI SULLA FUSIONE TRA DUE ASSOCIAZIONI

L'attuale contesto storico connotato da una grave crisi economica esige che venga effettuata una seria riflessione sulla opportunità di intraprendere un concreto cammino sulla via di riforme strutturali del proprio essere organizzativo e *modus operandi*, cui nessuno a qualsiasi livello dovrebbe sottrarsi a cominciare dal cittadino operante singolarmente per finire a coloro che svolgono attività nell'ambito di organizzazioni, ivi comprese quindi anche le realtà dell'associazionismo militare.

La prima e qualificante riforma in tale ambito dovrebbe riguardare l'unione delle forze delle due consorelle ANACOMI ed ANAMNI che porterebbe ad una integrazione tra due Enti che, oltre a perseguire in buona sostanza le medesime finalità (statutarie), hanno parecchio in comune sotto il profilo di radici, valori e vocazioni. Questa idea di aggregazione, peraltro in cantiere a livello concettuale da epoca remota ma che per variegati motivi ha sempre stentato a concretizzarsi, ha suscitato da tempo ampia condivisione e positive valutazioni tra gli Ufficiali in servizio attivo e soci iscritti. Essa, ove realizzata, non si identificherebbe in una semplice sommatoria delle due realtà attualmente esistenti ma nella costituzione di una grande realtà associazionistica, quale risultato dell'integrazione e valorizzazione di esperienze, competenze e professionalità ieri diverse ma che comunque hanno sempre avuto tra di esse più punti in comune che difformità. Al riguardo, specie i colleghi più anziani non possono negare che in diverse fattispecie lavorative diventava arduo individuare un netto confine tra le rispettive competenze.

Oltretutto, la vigente normativa (Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490), sin dal 1997, anno della fusione dei due preesistenti Corpi di Commissariato e Amministrazione, aveva già di fatto tracciato inequivocabilmente la strada che ambedue le Associazioni avrebbero dovuto percorrere senza indugio alcuno verso la cosiddetta "unione delle forze". La più recente norma (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 – art.108), che ha disposto, a similitudine dei Corpi di Commissariato M.M. e A.M., la trasformazione della denominazione del Corpo unificato da Amministrazione e Commissariato in Commissariato, ha reso ancora di più non rinviabile il processo. Inoltre, ove si continuasse a conservare lo *status quo*, non si comprenderebbe come i due Enti possano perseguire le finalità statutarie di "vivificare lo spirito di Corpo ed i vincoli di solidarietà fra tutti i soci in servizio e in congedo". Infatti, attualmente i giovani Ufficiali del Corpo di Commissariato, appena licenziati dalla Scuola di Applicazione di Torino, sono a ragion veduta disorientati nel senso che continuano a chiedersi per il tramite di quale delle due Associazioni potranno creare il rapporto con i colleghi in quiescenza.

Ciò premesso, scendendo nel concreto, per tutte le motivazioni sinteticamente esposte sopra, lo strumento più utile e congeniale a conseguire lo scopo citato è rappresentato dall'istituto della "fusione", mutuabile da analoga procedura prevista dal codice civile per le società. Al riguardo, si sottolinea che il codice disciplina (articoli da 2501 a 2505 – quater) esclusivamente la fusione delle società, mentre nulla dispone in ordine alla fusione omogenea delle Associazioni riconosciute. Tuttavia la dottrina prevalente ritiene che le prescrizioni di legge (e quindi anche la fusione) previste per le società possano essere estese anche alle Associazioni. Recependo, pertanto, tali prescrizioni riguardanti le società per le Associazioni, si possono prevedere due forme di fusione, e precisamente:

-la fusione propriamente detta ossia la costituzione di una nuova Associazione attraverso l'unione di due Associazioni preesistenti che, al termine dell'iter procedurale, si estinguono dando vita ad un nuova Associazione;

-fusione per incorporazione ossia l'unione di due Associazioni, delle quali una resta in vita (incorporante) mentre le altre coinvolte nella fusione si estinguono (incorporate).

Delle due procedure citate, da concretarsi comunque presso un pubblico ufficiale (notaio), la seconda è indubbiamente quella più vantaggiosa sia sotto il profilo della tempistica di realizzazione che della onerosità. In buona sostanza, con la fusione per incorporazione i tempi e gli oneri per la realizzazione si assottiglierebbero notevolmente, ove si considerino i pochi passaggi che la connotano, ossia la predisposizione di un atto ufficiale che sancisca l'estinzione dell'Associazione incorporata e la confluenza dei soci e del patrimonio di essa nella cosiddetta incorporante

Ove si optasse, invece, per la fusione per unione, si dovrebbero sviluppare le seguenti linee d'azione:

-estinzione preventiva delle associazioni interessate, con due distinti atti, e successiva redazione di un nuovo atto che sancisca la nascita della nuova Associazione;

-redazione di un nuovo statuto sociale, da sottoporre poi all'approvazione delle Autorità Istituzionali.

Appare evidente che la prima formula (fusione per unione), prescindendo dalle posizioni di forza, concrete o declamate dalle parti interessate, consente alle stesse "una uscita di scena con pari dignità" e l'inizio di un nuovo percorso sotto altra veste ma di contro richiede una tempistica lunga, incertezze di ordine burocratico ed oneri finanziari rilevanti che nell'attuale contesto temporale diventerebbero ancor più insostenibili e ingiustificabili (forse non sarebbero sufficienti nemmeno i patrimoni delle due entità interessate per il pagamento degli onorari ai pubblici ufficiali e spese accessorie). Mentre l'incorporazione postulerebbe la rinuncia a qualsivoglia rivendicazione di eventuali posizioni di forza a favore di una o dell'altra ma privilegierebbe unicamente il concetto di "mettersi insieme" per dare più vigore al conseguimento degli obiettivi statutari, nella considerazione di possedere un maggiore patrimonio di idee e, dato non trascurabile, di maggiori risorse finanziarie.

In ogni caso, qualunque sia la procedura scelta, occorrerebbe percorrere successivamente i seguenti passi, che in relazione alla loro portata già richiedono tempi non brevi, e precisamente:

-elaborazione del progetto di fusione: i consigli direttivi di ciascuna Associazione devono predisporre il progetto di fusione da presentare ai propri associati. Esso deve contenere indicatori: denominazione, sede, ricadute finanziarie dell'operazione, vantaggi e svantaggi in relazione agli scopi associativi etc;

-approvazione assembleare: ogni Associazione deve approvare l'operazione di fusione con le maggioranze previste dallo statuto per le assemblee convocate in seduta straordinaria;

-atto di fusione: scrittura privata sottoscritta dai rispettivi Presidenti.

Nella fattispecie della unione dell'Anacomì e dell'Anamni, che si ribadisce non può più essere procrastinata per tutte le motivazioni sinteticamente esposte in precedenza, la procedura potrebbe essere ancora più speditiva e di bassissimo impatto finanziario ove si consideri che sussistendo già uno statuto (quello dell'Anacomì) intitolato "STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE DEL COMMISSARIATO MILITARE", pressoché identico nella sostanza a quello attualmente vigente dell'Anamni, sarebbe sufficiente estinguere con atto ufficiale l'Anamni e far confluire i soci iscritti nell'Anacomì. All'Anacomì incorporante risulterebbero alla fine del processo, oltre ai propri iscritti che manterrebbero inalterato il proprio *status* associativo, gli attuali associati della Anamni incorporata. Così delineato l'iter procedurale potrebbe sembrare oltremodo semplicistico ma si ritiene che a ciò si debba giungere attraverso una fase preparatoria che veda *in primis* un serrato confronto tra le due Presidenze e successivamente tra Queste e i Consigli Direttivi magari riuniti congiuntamente per giungere alla stesura di un documento finale, da sottoporre poi al giudizio degli iscritti. Lo spirito di tale documento dovrà essere improntato principalmente alla salvaguardia nell'unica Associazione di Commissariato dell'integrità delle tradizioni delle due ex Associazioni e della storia dei due corpi preesistenti. Peraltro, ciò sia pure in maniera minimale e, grazie esclusivamente allo spirito di sacrificio dei

due attuali Presidenti, di fatto già avviene ove si pensi al recente Raduno Nazionale del 27 ottobre 2014 in Maddaloni, alle riunioni a sfondo socio-culturale svolte nel corso dell'anno decorso e del corrente anno presso la Casa dell'Aviatore e il Circolo delle FF.AA.

Non si dimentichi infine che detta aggregazione, oltre a garantire una più efficace rappresentanza nel rapporto con le Istituzioni, rafforzerebbe quantità e qualità delle iniziative associative, rappresenterebbe per i giovani del Corpo di Commissariato in servizio il vero anello di congiunzione con i colleghi più anziani che li hanno preceduti e, come l'anno 1997 *docet*, scongiurerebbe il fantasma di una fusione "d'imperio".

Roma, 2 marzo 2015

Brig. Gen. Domenico Visaggio